REGOLAMENTO (CEE) N. 1555/84 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 3671/81 relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare, l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3671/81 [1] prevede che, qualora, in applicazione degli articoli 25 e 25 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 [2], la Commissione istituisca una tassa compensativa all'importazione di alcuni ortofrutticoli dalla Turchia, essa ripristini simultaneamente il dazio doganale per tali prodotti al livello vigente anteriormente al 1° gennaio 1981 ;

considerando che l'applicazione della suddetta disposizione può determinare l'imposizione alla Turchia, per alcuni prodotti, di un dazio doganale superiore a quello che è stato concesso, dal 1° gennaio 1981, a tutti i paesi terzi fornitori che non beneficiano di un regime particolare all'importazione nella Comunità ;

considerando che occorre quindi modificare l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3671/81 ; che è inoltre opportuno tener conto del regime che era applicabile al 31 dicembre 1980 alle importazioni originarie della Turchia, conformemente all'accordo d'associazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3671/81 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

Qualora, in applicazione degli articoli 25 e 25 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, la Commissione istituisca una tassa compensativa all'importazione di alcuni ortofrutticoli originari della Turchia, essa ripristina simultaneamente :

— per i prodotti originari della Turchia che non beneficiavano al 31 dicembre 1980 di una preferenza tariffaria in virtù del regime previsto dall'accordo d'associazione, il dazio applicabile ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita ;

— per i prodotti originari della Turchia che beneficiano di un regime particolare in applicazione dell'accordo d'associazione, il dazio della tariffa doganale comune attualmente applicabile ai paesi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, ridotto secondo le disposizioni del regime preferenziale vigente al 31 dicembre 1980. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. DELORS

---

[1] GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 3.
[2] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.